

**TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO 414 CPC CON ISTANZA EX ART. 700 CPC**

Per la sig.ra **Maria Luisa Iaquinta** nata a Cariatì (CS) il 30.11.1980 (codice fiscale QNTMLS80S70B774K) residente in Capranica (VT), via Castelvechio n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (c.f. MRCFNC77C14D643F, pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org, fax: 0696708512) ed elettivamente domiciliata in Roma presso il loro studio in Roma, via Cosseria n. 2 cap. 00192, come da mandato a margine del ricorso.

Ricorrente

Contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro tempore in carica, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale, 21 - C.A.P. 10121

Nonché contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale, 21 - C.A.P. 10121.

oooOooo



**Oggetto: diritto all'assegnazione della sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 L. 104/1992**

**Premesso che**

1. La ricorrente, già dipendente del Miur con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel ruolo di docente, prestava servizio presso l'istituto scolastico di Capranica (VT).

2. La ricorrente deve occuparsi dell'assistenza del padre, che si trova presso la sua abitazione situata a Capranica (VT), in quanto gli altri familiari non sono in grado di assistere il disabile e non si avvalgono, pertanto, dei benefici di cui all'art. 33 L. 104/1992; in particolare il sig. Biagio Iaquina (fratello della ricorrente) è impossibilitato in quanto deve prestare assistenza al figlio nato prematuramente, il quale risulta bisognoso di cure costanti e particolari almeno fino ai tre anni di età (come si evince dalla dichiarazione allegata in atti)(doc 1 – 2 - 3).

3. La situazione familiare della ricorrente si aggravava ulteriormente a causa delle recenti condizioni di salute della madre sig.ra Tedesco Elvira Erminia che veniva ricoverata recentemente d'urgenza e sottoposta ad un intervento chirurgico. Dal certificato rilasciato in data 17.10.2019 dal S. Anna Hospital Divisione di Cardiochirurgia risulta che la medesima è affetta da «insufficienza valvolare tricuspidalica. Forame ovale pervio. Si segnalano inoltre: follow up per stenosi polmonare; ipertensione arteriosa; dislipidemia; colon irritabile [...]». In data 11.09.2019, la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di plastica valvolare tricuspidalica con impianto di un anello Contyour 3D + chiusura con patch pericardico di forame ovale pervio» (doc. 4).

4. Alla luce di quanto sopra, mentre in precedenza, la ricorrente poteva fare un sia pur minimo affidamento sulla madre, attualmente risulta essere l'unica referente in grado di prestare assistenza al padre.



5. La Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, in data 06.02.2017, certificava che il sig. Iaquina Giuseppe (padre della ricorrente) è affetto da «melanoma multiplo in trattamento chemioterapico» e che «ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la Commissione Medica riconosce all'interessato portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) (doc. 5).

1. In data 22.02.2019 il sig. Iaquina Giuseppe veniva nuovamente sottoposto a visita per l'accertamento dell'invalidità civile e, nel certificato redatto dalla Commissione medica si legge *«Già invalido con indennità di accompagnamento come da verbale del 01.03.2018 con diagnosi di melanoma multiplo a prevalente localizzazione vertebrale in attuale trattamento con Zometa. [...] La Commissione medica riconosce l'interessato invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».*

2. La ricorrente, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Miur e pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017 (doc. 6)

3. L'art. 15 del bando di concorso, con riferimento ai vincitori di concorso prevedeva che:

*« 1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, co. 2;*

*2 I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascun anno e in ciascun USR;*



3 *I vincitori sono invitati, dal competente USR a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, co. 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992»*

4. Conclusa la procedura concorsuale, la ricorrente risultava vincitrice del concorso collocandosi nella posizione n. 1905 della graduatoria generale di merito (doc. 7).

5. Come risulta dalla graduatoria, la ricorrente veniva assegnata alla Regione Piemonte sulla base di quanto prescritto dall'art. 15 co. 1 del bando, senza che nessun rilievo potessero dispiegare le contingenti situazioni soggettive e familiari sopra esposte;

6. Infatti, soltanto dopo l'assegnazione del ruolo Regionale (in questo caso il Piemonte), la procedura consentiva ai candidati di inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale (da ora USR) una domanda contenente la possibilità di indicare un ordine di preferenza della Regione presso cui essere assegnata.

7. Quindi, l'USR Piemonte consentiva ai candidati assegnati alla propria Regione di indicare il possesso dei requisiti di cui alla legge 104 da far valere soltanto nel proprio ambito territoriale (doc. 8)

16. I vincitori del concorso (come la ricorrente) soltanto in questa fase (scelta delle sedi scolastiche all'interno della Regione assegnata) potevano allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992.



8. La ricorrente, compilava la domanda indicando il seguente ordine di preferenza: Regione 1. Lazio, 2. Calabria, 3. Basilicata, 4. Umbria, 5. Abruzzo, 6. Marche, 7. Toscana, 8. Molise, 9. Emilia Romagna, 10. Liguria, 11. Piemonte(doc. 9).

19. In data 23.08.2019, veniva pubblicato l'elenco delle nomine con le rispettive sedi scolastiche e la sig.ra Iaquina veniva assegnata presso un istituto scolastico di Valenza, ovvero distante 535 Km da Capranica ove vive il padre (doc. 10).

9. Tale *modus operandi*, oltre a ledere il diritto della ricorrente porta all'assurda conseguenza in base alla quale, i candidati in possesso dei requisiti di cui alla l. 104/1992, con familiare residente nella stessa Regione assegnata dal Miur, hanno avuto la possibilità di continuare a prestare assistenza al familiare disabile senza subire alcun disagio; diversamente, molti altri – fra cui la ricorrente - essendo stati assegnati dal Miur ad una Regione diversa da quella di residenza del familiare con handicap grave, non hanno beneficiato del medesimo trattamento.

10. Alla data di assegnazione delle sedi scolastiche esistevano ben n. 130 sedi vacanti e disponibili per il ruolo di dirigente scolastico nella Regione Lazio (prima scelta indicata dalla ricorrente) (doc. 11 – 12 - 13).

11. Inoltre si rileva che il Miur, a seguito di alcune rinunce manifestate dai candidati vincitori di concorso, provvedeva ad una ulteriore assegnazione dei posti in favore di altri candidati collocati nella graduatoria di merito in una posizione subordinata a quella della ricorrente. Tali candidati, pertanto, si trovano oggi in una posizione più vantaggiosa rispetto a quella riconosciuta alla sig.ra Iaquina poiché assegnati alla Regione Lazio (doc. 14 - 15).

12. I provvedimenti assunti dall'amministrazione risultano, pertanto, illegittimi perché in contrasto con i diritti sanciti dall'art. 33



co. 3-5 della legge 104/1992 ed in quanto emanati in palese contrasto con l'art. 15 del bando di concorso che, al comma 3, prevede in maniera chiara *«Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, co. 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992»*.

**13.** In tale fase l'amministrazione ha omissa qualsiasi attività istruttoria rispetto alla richiesta inviata dalla ricorrente ed oggi, la medesima si trova in una situazione di enorme difficoltà dovendo continuare a prestare assistenza al padre disabile.

oooOooo

## IN DIRITTO

### **I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 co. 3 e 5 L. 104/1992. Violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di tutela del portatore di handicap.**

Da quanto sopra esposto, risulta evidente e documentato il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla Regione Lazio al fine di prestare assistenza al padre portatore di handicap in situazione di gravità.

La risoluzione della controversia passa sicuramente attraverso l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 601 d.lvo 16.04.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione in base al quale *«gli artt 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico»* e che *«le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità»* (vedi anche sentenza n. 277 del 19.06.2018 del Tribunale di Pisa).



L'art. 33 L. 104/92 stabilisce ai commi 3 e 5 che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, il quale *«assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»*, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

Il diritto di scelta della sede di lavoro può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente e, in tal caso, sia quanto la situazione di handicap intervenga a rapporto in corso, sia quando preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. 16298/2015).

I Giudici di legittimità hanno, altresì, univocamente stabilito che la disposizione normativa in parola dev'essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile.

La *ratio* che porta a leggere la norma come fruibile anche durante il corso del rapporto di lavoro è quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta come fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima-proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: *«L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»*. A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto carattere espressivo



di principi comuni agli ordinamenti europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo -Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008- (in tal senso Cass. n. 15873/2012).

In tale prospettiva, il diritto ai benefici previsti non si configura come incondizionato, ma può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa (in tal senso Cass. n. 23857/17 dell'11.10.2017; Cass. n. 25379/16 del 12.12.2016; Cass. n. 3896/2009).

In particolare, la S.C. ha altresì precisato che il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso ove possibile – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico – in un danno per l'interesse della collettività, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cass. civ. sez. lav. n. 18223/2011).

Ne deriva che, *“in considerazione del fatto che l'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 offre protezione a valori di rilievo costituzionale ogni eventuale limitazione o restrizione nell'applicazione del beneficio a favore del dipendente deve essere sorretta da una motivazione stringente, in grado di fare emergere*





*con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere recessivo, in un'ottica di bilanciamento, il bisogno assistenziale addotto alla base della richiesta di trasferimento (T.A.R. Bolzano, Trentino-Alto Adige, sez. I, 08.02.2017, n. 52)''.*

Nella fattispecie il genitore della ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità e la ricorrente è l'unica persona che può assisterlo, in quanto figlia con lei convivente e stante la indisponibilità degli altri familiari.

**Nella Regione Lazio, come risulta dalla documentazione allegata in atti, sussistono diverse sedi vacanti e disponibili. Inoltre, a seguito di alcune rinunce, il Miur ha provveduto ad assegnare i posti vacanti (anche nella Regione Lazio) in favore di candidati che si trovano tra le altre in posizione subordinata a quella della ricorrente nell'ambito della graduatoria di merito e non risultano in possesso dei requisiti di cui alla L. 104/1992.**

Per prevenire eventuali eccezioni di controparte sui vincoli di permanenza presso l'Istituzione scolastica di assegnazione, si osserva che l'art. 33 co. 5 L. 104/1992 è posto a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari pertanto, tale norma, deve ritenersi *lex specialis*, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l'istituzione scolastica (v. DM 635/2015), anche sulla norma di cui all'art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente (art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001) (Trib. Milano sent. 1188/2018).

Diversamente opinando, *"se si ritenesse automaticamente destinata a prevalere tale ultima norma generale (divieto di trasferimento prima dei sei anni e comunque prima della scadenza dell'incarico triennale) su quella*



*(speciale) dell'art. 33, quinto comma, si giungerebbe di fatto – nel caso concreto – a privare di qualsivoglia tutela immediata l'interesse del disabile (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 09/10/2017, n. 4671: "Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 è disposto a vantaggio e nell'interesse esclusivo non dell'Amministrazione ovvero del richiedente, ma del disabile")"* (Trib. Milano ord. 24.11.2017).

Le esigenze della ricorrente, oltre ad essere comprovate, coinvolgono valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela della salute e dell'integrità della famiglia, con la conseguenza che il diritto al trasferimento deve ritenersi sicuramente preminente rispetto a eventuali esigenze datoriali.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti affinché venga riconosciuto il diritto della ricorrente ad avere una sede di servizio nella Regione Lazio, ovvero in una sede più vicina al luogo in cui si trova il padre portatore di handicap grave.

oooOooo

## **II. Violazione dell'art. 15 del bando di concorso. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio della lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego.**

Il bando di concorso prevede all'art. 15:

*« 1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, co. 2;*

*2 I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascun anno e in ciascun USR;*



3 *I vincitori sono invitati, dal competente USR a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, co. 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992)»*

In base alla norma sopra richiamata, nell'assegnazione della sede di servizio, l'USR avrebbe dovuto considerare le richieste inoltrate dai candidati ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992.

In via preliminare appare opportuno evidenziare la irragionevolezza della norma del bando nella parte in cui all'art. 15 co. 2 dispone che l'assegnazione ai ruoli regionali sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'ordine di graduatoria e, quindi, senza tener conto di eventuali diritti dei candidati previsti dall'art. 33 L. 104/1992.

Come già evidenziato in premessa, il Tribunale di Siena (v. provvedimento allegato) ha rilevato la illogicità di tale procedura nei seguenti termini:

*« Sul punto, scrive il Giudice «è illogica simile limitazione a fronte della primaria esigenza di tutela. Assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, quindi solo in questo circoscritto ambito attuare la tutela, parrebbe del tutto privo di senso. In generale, e nel caso concreto, lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio, per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza [...]. La tutela del diritto passa necessariamente attraverso la sua logica anticipazione nell'assegnazione, anzitutto, della regione prescelta. Del resto la disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario e speciale della legge n. 104/1992*



*che impone, certamente "ove possibile", il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio».*

Quindi, in base alla normativa del bando, soltanto dopo aver assegnato il candidato al ruolo Regionale, l'USR di competenza avrebbe dovuto procedere all'assegnazione della sede di servizio attenendosi a quanto previsto dagli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992.

Una volta accertato che la ricorrente era in possesso dei requisiti di cui alla normativa richiamata, l'USR Piemonte o il Miur avrebbero dovuto comunicare all'Ufficio Scolastico della Regione di competenza, ovvero quella in cui si trova il familiare disabile da assistere (USR Lazio), tutta la documentazione necessaria al fine di consentire a quest'ultima di procedere alla verifica dei posti vacanti e, nel caso in cui fossero stati disponibili, provvedere ad assegnare alla ricorrente la sede di servizio più vicina al luogo di residenza del familiare.

Il MIUR ha assegnato la ricorrente alla regione Piemonte e, successivamente, la medesima è stata assegnata alla sede scolastica di Valenza, ove ha preso servizio il 2 /9/2019.

Ciò è avvenuto ignorando completamente le esigenze della ricorrente di essere assegnata ad una sede più vicina al luogo in cui si trova il familiare disabile.

Quindi l'operato dell'Amministrazione risulta illegittimo ed i provvedimenti emanati appaiono meritevoli di essere disapplicati con conseguente riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto ad essere assegnata ad una sede di servizio vicina al luogo in cui si trova il padre bisognoso di assistenza ex art. 33 L. 104/1992.

oooOooo

**III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 co. 3 e 5 L. 104/1992.**



### **Violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di tutela del portatore di handicap.**

Per mero tuziorismo, qualora le norme del bando di concorso dovessero interpretarsi nel senso di non consentire alla ricorrente di poter richiedere ed ottenere una sede di servizio vicina al domicilio del familiare da assistere, tali disposizioni devono ritenersi illegittime perché in contrasto con l'art. 21 e con l'art. 33 co. 3 e 5 della L. 104/1992 nonché con i principi sanciti dalla Convenzione delle nazioni unite.

Una diversa interpretazione, rispetto a quella esposta nel precedente motivo di diritto, risulterebbe sicuramente in contrasto con i numerosi interventi della Corte costituzionale che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia sfera di applicazione della L. n. 104 del 1992, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti con disabilità - ha precisato la discrezionalità del legislatore nell'individuare le diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del portatore di handicap mediante l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996); la stessa Corte ha altresì evidenziato la centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza del disabile (da ultimo, Corte cost. 329/2011 e, in precedenza, Corte cost. 233/2005) e nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità.

La rimarcata finalità della L. n. 104, che emerge dalla giurisprudenza costituzionale, è in linea con i principi affermati anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,



adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006 e ratificata, nel nostro ordinamento, con la L. n. 18 del 2009, ove viene definito per "accomodamento ragionevole" *«le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»* (art. 2); viene enunciato, fra l'altro, l'obbligo per gli Stati di *«garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità»*, con l'impegno di *«a) adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione; b) adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità»* (art.4).

In quest'ottica, le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2 - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà.

Quindi, la impossibilità del candidato di rappresentare, nella fase del concorso o comunque prima dell'assegnazione della sede di servizio il possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992 risulta palesemente in contrasto con i precetti costituzionali sopra richiamati.

### **1. *Periculum in mora***

Quanto al *periculum in mora* in considerazione della situazione sopra



descritta, non si può dubitare che, nelle more del giudizio ordinario, il diritto della ricorrente possa oggettivamente subire un pregiudizio imminente e irreparabile e con esso anche i correlati diritti del padre portatrice di handicap del quale ella ha la responsabilità e l'onere di cura nella quotidianità.

È evidente che tale situazione non rende possibile alla ricorrente di vivere così distante dal proprio genitore dunque, la stessa è costretta ad un pendolarismo quotidiano assolutamente pregiudizievole.

Tutto ciò premesso, con riserva di ogni ulteriore azione, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito perché, fissata ex art. 415 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

piaccia al Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

**1)** In via immediata e cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., con decreto emesso *inaudita altera parte*, data l'urgenza o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia così provvedere: previa disapplicazione di ogni eventuale provvedimento di diniego della domanda di assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio vicina al luogo in cui è domiciliato il padre portatore di handicap grave; nonché del bando di concorso nella parte in cui dovesse risultare lesivo dei diritti della ricorrente; della nota emanata dall'USR Piemonte contenente le istruzioni relative alla procedura di immissione in ruolo regionale del Piemonte dei dirigenti scolastici; del provvedimento di assegnazione della sede di servizio, accertare e dichiarare il diritto della



ricorrente ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Lazio o di altra Regione ritenuta meritevole di giustizia per l'anno in corso o in subordine nel periodo successivo ritenuto equo in quanto unica persona che assiste il padre portatore di handicap in situazione di gravità e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere ad assegnare la ricorrente ai Ruoli della Regione Lazio presso un istituto scolastico più vicino al proprio domicilio o a quello in cui si trova il padre da assistere.

## **2. Nel merito**

Accertare e dichiarare, previa disapplicazione di ogni eventuale provvedimento di diniego della domanda di assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio vicina al luogo in cui si trova il padre portatore di handicap grave nonché del bando di concorso nella parte in cui dovesse risultare lesivo dei diritti della ricorrente, della nota emanata dall'USR Piemonte contenente le istruzioni relative alla procedura di immissione in ruolo regionale del Piemonte dei dirigenti scolastici nonché del provvedimento di assegnazione della sede di servizio, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Lazio o di altra Regione ritenuta meritevole di giustizia per l'anno in corso o in subordine nel periodo successivo ritenuto equo in quanto unica persona che da diversi anni assiste il padre portatore di handicap in situazione di gravità e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere ad assegnare la ricorrente ai Ruoli della Regione Lazio presso un istituto scolastico più vicino al domicilio presso cui si trova il padre.

**In ogni caso**





Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano sin d'ora anticipatorio.

### **In via istruttoria**

Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione Biagio Iaquina;
- 2) dichiarazione Bonal Romeo;
- 3) dichiarazione Maria Luisa Iaquina;
- 4) certificato S. Anna Hospital – sig.ra Tedesco Elvira Erminia;
- 5) certificati Commissione medica sig. Iaquina Giuseppe;
- 6) bando di concorso;
- 7) graduatoria di merito;
- 8) avviso modalità operative USR Piemonte;
- 9) domanda di partecipazione scelta Regioni;
- 10) immissione nel ruolo regionale del Piemonte;
- 11) nota USR Lazio con comunicazione sedi vacanti;
- 12) allegato A Elenco sedi disponibili USR Lazio;
- 13) decreto USR Lazio del 20.09.2019;
- 14) ulteriore assegnazione ai ruoli Regionali;
- 15) ulteriore assegnazione ai ruoli regionali reggenze USR Lazio;
- 16) dichiarazione Iaquina Giuseppe;
- 17) contratto DS 28.08.2019;



- 18) contratto DS 30.08.2019.
- 19) contratto di lavoro Riccardo Romero.
- 20) Ordinanza Tribunale di Siena.

Si chiede prova per testi, senza inversione dell'onere probatorio, sui capitoli indicati nei capitoli da n. 1 a 13 con i testi di seguito indicati: Maria Grazia Chetta, Francesca Romana Giuliani, Rita Orecchioni, Maurizio Capparella.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, in considerazione del rito, è soggetta al contributo unificato di € 259,00.

Rovigo, data del deposito.

Avv. Filippo Aiello

avv. Francesco Americo

